

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti attesi in materia di formazione 4.0

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Piano Transizione 4.0, come delineato dalla Legge di Bilancio 2021, **presenta aspetti che devono essere oggetto di urgenti chiarimenti e/o rettifiche**, onde consentire la corretta quantificazione dei crediti d'imposta da rilevare nei bilanci d'esercizio 2020 e da compensare nell'anno 2021 secondo le discipline proprie di ciascuna agevolazione.

In materia di **credito d'imposta formazione 4.0** il tenore letterale della Legge non dà adito a dubbi sulla **decorrenza delle modifiche apportate con la proroga al biennio 2021-2022**.

L'[articolo 1, comma 1064, lettera l\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) dispone infatti l'ampliamento delle fattispecie di costi agevolabili **"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020"**.

Tuttavia, in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima con la partecipazione del Mise, il ministero ha chiarito, in contrasto col testo normativo, che **le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 01.01.2021**.

In realtà **la decorrenza delle modifiche dal 2021** è comprovata da almeno due elementi:

- **l'assenza dello stanziamento di risorse finanziarie in relazione al maggiore credito che maturerebbe nell'anno 2020** per effetto delle nuove voci di spesa;
- **le informazioni richieste nella sezione IV del quadro RU dei modelli Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020.**

Esaminando **la relazione tecnica alla L. 178/2020 non figura, in effetti, lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie sul 2021** che un ampliamento delle voci di spesa avrebbe comportato: i maggiori oneri sono riferiti ai periodi 2022 e 2023, in relazione agli effetti finanziari stimati sul biennio 2021-2022.

	(milioni di euro)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0

Per quanto concerne invece i **modelli Redditi 2021** approvati con provvedimenti del 29.01.2021 si osserva come il rigo dedicato al **credito d'imposta formazione 4.0 della sezione IV del quadro RU** non rechi modifiche rispetto al modello del periodo d'imposta precedente, richiedendo esclusivamente l'indicazione delle seguenti **informazioni di dettaglio relative alla dimensione del piano formativo**:

- numero ore impiegate dai lavoratori (discenti e docenti) in attività di formazione;
- numero di lavoratori (discenti e docenti) coinvolti nella formazione.

RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2

Altro aspetto che dovrebbe essere oggetto di correzione in un imminente nuovo testo normativo è il **termine finale di decorrenza delle modifiche**, che secondo l'[articolo 1, comma 1064, lettera I\), L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) dovrebbero applicarsi, **incomprensibilmente dato che la proroga è disposta dalla precedente lettera i) sul biennio 2021/2022, "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".**

Anche in questo caso **mancherebbe lo stanziamento in relazione tecnica** delle relative risorse per il periodo d'imposta 2023, che esplicherebbe effetti finanziari nell'anno 2024.

Ulteriore tema da chiarire è **l'esclusione, fra le spese del personale ammissibili**, di quelle relative al personale inquadrato con **rapporto di lavoro diverso da quello subordinato**.

Nella presentazione del Piano Transizione 4.0 l'enfasi posta dal Mise verteva **sull'ammissibilità delle spese di formazione degli imprenditori**.

Col recente chiarimento reso dal Ministero in occasione del convegno Federmacchine e Anima è stato evidenziato che **la natura di aiuto di stato del credito d'imposta formazione 4.0 impedisce l'ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato**, seppure sia intenzione del Mise **incentivare, con altri strumenti, la formazione di manager e imprenditori**.

Altro tema è **la spesa del personale dipendente impegnato in formazione 4.0 in veste di docente o tutor**, che restava assoggettata ad un **limite del 30% della retribuzione complessiva annua** in base alla disposizione contenuta all'[articolo 4, comma 2, D.M. 04.05.2018](#).

Secondo il Ministero questo **limite è da ritenersi superato con l'estensione delle voci di spesa ammissibili.**

In sintesi, se i chiarimenti resi dal Mise troveranno conferma in un prossimo testo normativo (presumibilmente nel nuovo “Decreto Ristori”), il **credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel 2020 andrà quantificato con le medesime regole del 2019**, premiando le spese del personale dipendente impegnato in formazione in veste di discente e docente o tutor interno.

A partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022 la misura risulterebbe invece **potenziata** con inclusione, fra le spese ammissibili, di tutti i costi previsti dall'[articolo 31, comma 3, del Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2014:

- **le spese di personale (dipendente) relative ai formatori** per le ore di formazione;
- **i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione** direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, **escluse le spese di alloggio** ad eccezione di quelle minime necessarie ai lavoratori con disabilità);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (in particolare **le spese dei formatori esterni, ammesse anche in via prevalente ancorché non esclusiva**);
- **le spese di personale (dipendente) relative ai partecipanti** alla formazione;
- **le spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Le aliquote e i limiti dell’agevolazione restano invariati sull’intero triennio 2020-2021-2022 come di seguito dettagliato e il credito d’imposta maturato nel 2020 è fruibile nell’anno 2021, anche in unica soluzione, previa acquisizione della certificazione contabile:

Credito Formazione 4.0 - Periodi d’imposta 2020/2021/2022

Dimensione d’impresa	Aliquota CI	Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati	Limite CI
Piccola impresa	50%	60%	300.000 euro
Media impresa	40%		250.000 euro
Grande impresa	30%		250.000 euro